

Prot. N. AGEA/UMU.2011.194

del 14 febbraio 2011

(CITARE NELLA RISPOSTA)

CIRCOLARE N. 8

Ai Produttori interessati

Al Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali

Via XX Settembre, 20

00187-ROMA

Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni

SEDI

Ai Centri di Assistenza Agricola

**Oggetto: Riforma della politica agricola comune - Reg. (CE) n. 1122/2009 del 30 novembre 2009 -
Applicazione dell'art. 57.3 - Base di calcolo in relazione alle superfici dichiarate – Campagna
2010**

1 **PREMESSA**

La presente circolare, emanata dall'Organismo Pagatore AGEA, espleta il suo campo di applicazione nelle Regioni amministrative ove non sono attivi Organismi Pagatori Regionali riconosciuti.

La circolare riporta le modalità di applicazione dell'art. 57, paragrafo 3 del reg. CE 1122/09, comuni agli aiuti richiesti nella domanda unica di pagamento e nei piani di Sviluppo Rurale per la campagna 2010.

2 **Tolleranza di 1000 mq ai sensi dell'art. 57(3) del reg. CE 1122/09**

Il paragrafo 3 dell'art. 57 del Reg. CE 1122/2009 recita:

"3. Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni a norma degli articoli 58 e 60 del presente regolamento, per le domande di aiuto nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola e le sementi, di cui al titolo IV, capitolo 1, sezioni 2 e 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, qualora si constati che la superficie dichiarata nella domanda unica è superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

Tuttavia, fermo restando l'articolo 30 del regolamento (CE) n. 73/2009, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito di un regime di aiuti istituito dai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009 non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.

Il secondo comma non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti. "

Sulla base del disposto normativo, il secondo comma ("tolleranza di 1000 mq") si applica sulla situazione relativa all'intera azienda per la quale siano verificati congiuntamente i seguenti due requisiti:

1. differenza tra la superficie complessiva determinata e superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento non superiore a 0,1 ettari;
2. differenza di cui al precedente punto 1 non superiore al 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Inoltre, nel rispetto dello stesso criterio, si evidenzia che la disposizione in questione si applica per ciascuna domanda, sia per la domanda unica di pagamento che per lo Sviluppo Rurale.

Ch. C. C. C.
W

La "regola dei 1.000 metri" è richiamata, per lo sviluppo rurale:

- per la nuova programmazione, dall'art. 16 del reg. CE 1975/06 ("1. La base di calcolo dell'aiuto per le misure connesse alla superficie è fissata a norma dell'articolo 50, paragrafi 1, 3 e 7, del regolamento (CE) n. 796/2004." Tali paragrafi sono attualmente previsti, rispettivamente, dall'art. 57, par. 1 e 3 e dall'art. 75, par. 1 del reg. CE 1122/04).
- per la vecchia programmazione, il reg. CE 817/04 richiamava l'art. 31 del reg. CE 2419/01, abrogato e sostituito dall'art. 50 del reg. CE 976/04 (abrogato e sostituito dall'art. 57 del reg. CE 1122/04).

In ogni caso restano esclusi da tale adeguamento:

- i gruppi coltura con superficie determinata pari a zero;
- i gruppi coltura interessati da scostamenti determinati da dichiarazioni eccessive intenzionali ai sensi dell'art. 60 del Reg. CE 1122/2009.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Il Titolare dell'Ufficio Monocratico

ALBERTO MIGLIORINI

